



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.06.2021

Info/104 (R)/APPROFONDIMENTI: le novità sulla normativa gestione rifiuti dal DL Semplificazioni

LE NOVITÀ NELLA GESTIONE RIFIUTI DAL DL SEMPLIFICAZIONI APPROFONDIMENTI NELL'INCONTRO STUDIO CON IL DOTT. PIPERE

Facciamo seguito alla ns. prima Info/100 (R)/DL SEMPLIFICAZIONI: le novità su gestione rifiuti e VIA, inviata il 7 giugno scorso per elencare alcuni dei puntitoccati dalla modifiche del DL 77/2021 (c.d. DL Semplificazioni) **nella normativa rifiuti per poter poi approfondire, anche dietro richiesta di chiarimento dei partecipanti, le novità sulle modifiche apportate al TUA nel corso webinar di domani (in calce riportato)**

Si ricorda che l'incontro studio di domani approfondirà anche i chiarimenti interpretativi fornite dal MITE, nelle note interpretative rispettivamente del 14 aprile e del 12 aprile (quest'ultima sulla corretta qualificazione dei rifiuti urbani) che per questo vengono riallegate.

Per ora, in attesa della prossima conversione in legge il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante **"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"** (GU n. 129 del 31 maggio 2021), cosiddetto "DL semplificazioni" poniamo l'attenzione sui seguenti punti (riportati in scansione da una info di Reteambiente) toccati dalla modifica con qualche ns. nota:

Rifiuti - End of waste (articolo 34)	La norma, attraverso la modifica dell'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, rivede la procedura "End of waste" regionale in mancanza di criteri specifici nazionali o europei , al fine di: <ul style="list-style-type: none">- assoggettarla a parere conforme Ispra/Arpa (per discostarsi dal quale occorre una motivazione puntuale della P.a.);- cancellare l'obbligo di Ispra/Arpa di concludere i procedimenti di controllo a campione entro 60 giorni dall'inizio della verifica e di comunicare gli esiti degli stessi al MinAmbiente, entro 15 giorni;- cancellare l'obbligo del Mite di adottare le proprie conclusioni entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al trattino precedente (anch'essa soppressa);- cancellare l'obbligo di intervento in via sostitutiva del Mite, anche mediante Commissario ad acta, nel caso di mancata conclusione del procedimento decorsi 180 giorni dalla comunicazione all'autorità competente.
--	--

Sulle modifiche relative all'End of Waste si rileva che non si è ancora superato o il concetto del "controllo a campione" di cui all'articolo 184 ter, comma 3- ter, iperchè primo periodo, purtroppo, è rimasto improvvidamente inalterato. Inoltre occorrerebbe la necessità di prevedere un coordinamento fra ISPRA , ARPA e le A.C.

Rifiuti - Ex assimilati (articolo 35, comma 1, lettera a)	A completamento dell'opera iniziata dal Dlgs 116/2020, la norma prevede la soppressione delle parole "e assimilati" ovunque ricorrano nella Parte IV del Dlgs 152/2006.
---	--

Correzione dovuta per non creare confusione nella lettura e applicazione dei diversi articoli del Dlgs 152/06.

Rifiuti - Esclusioni (articolo 35, comma 1, lettera b)	La norma integra l'articolo 185 del Dlgs 152/2006 al fine di rivedere il regime di esclusione relativo a: - ceneri vulcaniche; - rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso (assoggettati alla disciplina al fine di consentire l'applicazione della disciplina di responsabilità estesa del produttore).
--	--

Rifiuti - Sistema di tracciabilità (articolo 35, comma 1, lettera d)	La norma interviene sull'articolo 188-bis del Dlgs 152/2006 al fine di precisare che i futuri decreti che disciplineranno gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti dovranno dettare le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione "di invio a recupero" - e non "di avvenuto recupero" - dei rifiuti.
--	--

Sulla tanto discussa "attestazione di avvenuto smaltimento" non si fa effettivamente molta chiarezza perché non si risponde ai dubbi dell'operatore sulla forma, tempistiche e modalità di rilascio di tale attestazione. Probabilmente inserendo "attestazione di avvio al.." anziché di avvenuto, si esplicita l'intenzione del legislatore di riferirla al gestore dell'impianto intermedio, nel senso che è lui il soggetto deputato a rilasciarla, e non il gestore dell'impianto finale.

Tuttavia inserendo ora anche la parola "recupero" si crea un disallineamento con il testo della norma che cita solo i casi di D 13, D14, D15, creando pertanto ulteriore confusione. Pertanto ci si augura che in sede di conversione questa modifica venga a sua volta modificata!

Rifiuti - Sistema di tracciabilità (articolo 35, comma 1, lettera d)	La norma interviene sull'articolo 188-bis del Dlgs 152/2006 al fine di precisare che i futuri decreti che disciplineranno gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti dovranno dettare le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione "di invio a recupero" - e non "di avvenuto recupero" - dei rifiuti.
--	--

E' diretta conseguenza della modifica di cui sopra.

Rifiuti - Rifiuti da assistenza sanitaria (articolo 35, comma 1, lettera e)	La norma, attraverso la modifica dell'articolo 193, comma 18, Dlgs 152/2006, chiarisce che il campo di applicazione delle regole ad hoc sul luogo di produzione dei rifiuti da assistenza sanitaria domiciliare contempla anche le attività svolte al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento su mezzi appositamente attrezzati o in strutture con apertura saltuaria.
---	---

Un'ulteriore precisazione per allargare il concetto delle attività svolte fuori delle strutture sanitarie

Rifiuti - Sanzioni in materia di tracciabilità (articolo 35, comma 1, lettera f)	La norma, attraverso una modifica puntuale all'articolo 258 del Dlgs 152/2006, corregge un richiamo sbagliato nella disposizione che sanziona la mancata o erronea presentazione del Mud da parte dei soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
--	--

Correzione dovuta.

Rifiuti - Vigilanza e controllo (articolo 35, comma 1, lettera g)	La norma, attraverso la riscrittura dell'articolo 206-bis del Dlgs 152/2006, adegua l' attività di vigilanza in materia di rifiuti riguardanti in particolare i compiti del Mite. Vengono inoltre espunte competenze assegnate all'Arera e viene inserito un collegamento ai nuovi sistemi collettivi.
---	---

Si ritiene migliorativo dei compiti di vigilanza e controllo del MITE

Rifiuti - Preparazione per il riutilizzo in forma semplificata (articolo 35, comma 1, lettera h)	La norma, attraverso la modifica dell'articolo 214-ter del Dlgs 152/2006, stabilisce che l'avvio dell'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo non è più possibile mediante Scia, bensì deve attendere la verifica e il controllo dei requisiti previsti dal decreto ministeriale sulla preparazione per il riutilizzo (ad oggi ancora non adottato) da parte di Province e Città metropolitane. Gli esiti delle procedure semplificate devono essere comunicati al Mite.
--	--

Rifiuti - Elenco europeo dei rifiuti (Eer) (articolo 35, comma 1, lettera m)	La norma prevede l' integrale sostituzione dell'elenco contenuto nell'allegato D della Parte IV del Dlgs 152/2006, al fine di apportare necessarie ed urgenti correzioni.
--	--

Rettifica dovuta per errori sui CER nella stesura dell'allegato a seguito del Dlgs 116/20

Rifiuti - Combustibile solido secondario (Css) (articolo 35, commi 2 e 3)	Le due previsioni stabiliscono che gli interventi da parte di impianti e installazioni di sostituzione dei combustibili tradizionali con il Css-combustibile conforme al Dm 22/2013 (Regolamento Eow del Css), se non comportano un incremento della capacità produttiva, non costituiscono né una modifica sostanziale ai sensi della normativa Aia/Aua, né una variante sostanziale ai sensi della normativa rifiuti: nel caso di impianti autorizzati al recupero energetico (R1), viene quindi richiesta la sola comunicazione preventiva dell'intervento di modifica; per quelli non autorizzati R1, è invece richiesto il solo aggiornamento preventivo del titolo autorizzatorio.
---	---